

## *Provvedimenti autorizzativi che coinvolgono incapaci stranieri*

### *1. Le fonti di diritto internazionale privato in materia di misure di protezione dei minori*

I criteri per l'individuazione dell'autorità competente e della legge regolatrice delle misure di protezione dei soggetti incapaci minori d'età sono rinvenibili in tre distinte fonti che sono, in ordine cronologico:

- l'art. 42 l. 31 maggio 1995, n. 218, contenente un richiamo alla Convenzione dell'Aja del 1961;
- la Convenzione dell'Aja, del 19 ottobre 1996, ratificata con l. 18 giugno 2015, n. 101 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016;
- il Reg. (CE) 25 giugno 2019, n. 2019/1111/UE, entrato in vigore il 1° agosto 2022 e che sostituisce il precedente Reg. (CE) 27 novembre 2003 n. 2201/2003.

Tale ordine cronologico risulta, tuttavia, esattamente inverso al grado in cui ciascuno di tali provvedimenti si colloca nel sistema del diritto internazionale privato: laddove, infatti, si tenga conto del rango posseduto da ciascuna delle citate fonti, il primo posto spetta al Regolamento Europeo 1111/2019, il secondo alla Convenzione dell'Aja del 1996, mentre il terzo è, infine, occupato dalla legge 218/1995.

Come si vedrà, il criterio per stabilire la fonte di diritto internazionale privato applicabile al singolo caso di specie è dato non dalla nazionalità del minore, bensì dal luogo di residenza dello stesso e, quindi:

- se il minore risiede in un Paese UE, Italia compresa, troverà applicazione il Reg. 1111/2019 indipendentemente dalla nazionalità di questo (anche, quindi, se cittadino extra UE);
- se il minore risiede in un Paese extra UE, bisogna verificare se lo Stato di residenza del minore abbia o meno ratificato la Convenzione dell'Aja del 1996. In caso affermativo, trova applicazione detta convenzione; altrimenti, si dovrà fare applicazione dei criteri di collegamento contenuti nell'art. 42 l. 218/1995 che, come anticipato, rinvia a sua volta a quelli contenuti nella Convenzione dell'Aja del 1961.

### *2. Minore residente in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea*

Ove il minore risieda in un Paese dell'Unione Europea, viene in rilievo il Regolamento 2019/1111, il quale si applica, in via generale, alle materie civili relative, fra l'altro (art. 1, comma 1, lett. b)) *all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale*, nel cui ambito rientrano anche (art. 1, comma 2, lett. e)) *i provvedimenti di protezione del minore legati all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore*.

Detto regolamento reca norme (gli artt. 95 e 97) che disciplinano i rapporti tra la normativa europea e le Convenzioni dell'Aja del 1961 e del 1996 (il Lussemburgo ha aderito sia a quella del 1996, sia a quella del 1961) sempre, ovviamente, nella prospettiva della competenza giurisdizionale.

Per la prima, il Regolamento prevede che nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, «il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate: a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (...)» (art. 95).

Per la seconda, dispone che «1. Nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 1996 il

presente regolamento si applica:

a) fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il minore in questione ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;

b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato che è parte contraente di detta convenzione e in cui non si applica il presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1,

a) se le parti hanno convenuto la competenza di un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applica l'articolo 10 di tale convenzione;

b) in relazione al trasferimento di competenza tra un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applicano gli articoli 8 e 9 di tale convenzione;

c) se dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento è pendente un procedimento in materia di responsabilità genitoriale nel momento in cui l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di un procedimento riguardante lo stesso minore e il medesimo oggetto, si applica l'articolo 13 di tale convenzione» (art. 97).

In altre parole, la Convenzione del 1996 si applica nel caso in cui il minore non abbia la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro; ove il minore risieda in uno Stato membro, la Convenzione del 1996 potrebbe trovare applicazione:

- in presenza di accordi sulla competenza di un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996;

- o in caso di procedimenti pendenti dinanzi alla predetta autorità.

Ciò posto, il criterio generale di competenza è contenuto nell'art. 7 Reg. 2019/1111, ai sensi del quale «Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite».

Se, quindi, il minore risiede in Italia, indipendentemente dalla sua nazionalità (anche se di altro Stato membro o extra UE) la competenza giurisdizionale, ai sensi del Regolamento, dovrebbe spettare all'autorità italiana; in caso di minore residente in altro Stato membro, sarà competente l'autorità di tale Stato.

Il criterio generale contenuto nell'art. 7 Reg. 1111/2019 va, poi, integrato con la previsione dell'art. 10 Reg. 2019/1111, il quale dispone quante segue:

«1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:

- a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:

- i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;

- ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; o

- iii) il minore è cittadino di quello Stato;

b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:

i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o

ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza; e

c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.

2. L'accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o è messo agli atti dell'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo è equivalente alla forma scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito».

Al ricorrere, quindi, dei presupposti contemplati nella predetta norma, è possibile adire l'autorità di uno Stato membro diverso da quello del luogo di residenza abituale del minore (ad esempio, in caso minore italiano residente in Francia è possibile adire volontariamente l'autorità italiana).

Infine, esiste un'ulteriore deroga alla competenza dell'autorità del luogo di residenza del minore è rinvenibile, nell'ipotesi in cui l'atto che il minore intende compiere concerna una successione di competenza di altra autorità di Stato membro dell'Unione Europea.

L'art. 16, par. 3, Reg. 2019/1111, stabilisce, infatti, quanto segue: «Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giurisdizionale, un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento».

Tale disposizione consente eccezionalmente al giudice della successione di adottare una misura di protezione anche se tale autorità non è competente in base al regolamento; in particolare, in base al *considerando* 33, «l'espressione "atto giuridico" dovrebbe includere, per esempio, l'accettazione o il rifiuto della successione oppure un accordo tra le parti sulla divisione o la ripartizione dell'eredità».

Si è, inoltre, rilevato che «grazie a tale norma, che permette una scissione nelle competenze degli organi giurisdizionali non prevista in passato, il giudice competente in materia di successioni potrebbe decidere sull'autorizzazione di atti da parte del minore come, ad esempio, la disposizione di beni ereditari, questione che, invece, in passato, spettava in ogni caso all'organo giurisdizionale competente ai sensi del regolamento Bruxelles IIbis»<sup>1</sup>.

Pertanto, nell'eventualità che - sulla base di quanto stabilito dalla legge applicabile alle misure di protezione del minore - dovesse risultare necessaria l'autorizzazione sia per l'accettazione o la rinuncia all'eredità, sia per l'eventuale successiva vendita dei beni ereditari, questa potrebbe anche essere richiesta al giudice competente in materia successoria.

---

<sup>1</sup> CASTELLANETA, *Ultime dall'Europa. L'entrata in vigore del regolamento UE n. 2019/1111 e gli aspetti di interesse notarile*, in *CNN Notizie* del 14 settembre 2022.

Se, ad esempio, un minore residente in Italia è chiamato ad accettare un'eredità regolata dal diritto francese, l'autorizzazione può essere richiesta tanto al giudice italiano, competente ai sensi dell'art. 7, quanto al giudice francese, competente ai sensi dell'art. 16 Reg. 111/2019.

Infine, una volta individuata l'autorità competente, il regolamento europeo non disciplina la legge applicabile, limitandosi a suggerire, nel *considerando* 93, che «La legge applicabile in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe essere determinata conformemente alle disposizioni del capitolo III della convenzione dell'Aia del 1996».

Sennonché, la norma italiana che individua la legge regolatrice delle misure di protezione è l'art. 42 l. 218/1995 che fa, invece, riferimento ai criteri di collegamento contenuti nella Convenzione dell'Aja del 1961. Quest'ultima, negli artt. 1 e 2 attribuisce la competenza ad adottare le misure tendenti alla protezione della persona o dei beni del minore alle autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale del minore stesso e prevede che autorità del luogo di residenza del minore adottano le misure previste dalla loro legislazione interna. Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure, e regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.

Pertanto, per effetto di tali disposizioni, la legge regolatrice delle misure di protezione del minore è quella del luogo di residenza abituale del minore.

### *3. Minore residente in paese extra-UE che ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996*

Dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore, anche per l'Italia, la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, che in via generale è ispirata allo stesso criterio della residenza del minore adottato dalla Convenzione del 1961, ma con un'importante eccezione rispetto ai beni presenti sul territorio italiano<sup>2</sup>.

Se, allora, il minore risiede in un Paese extra europeo che abbia ratificato la Convenzione dell'Aja del 1996 (è il caso, ad esempio, della Federazione Russa, nella quale la Convenzione è in vigore dal 1° giugno 2013; di Cuba, che l'ha ratificata con legge 20 febbraio 2017, entrata in vigore il 1° dicembre 2017; del Regno Unito nel quale la Convenzione è in vigore dal 1° novembre 2012; della Svizzera, nella quale la Convenzione è in vigore dal 1° luglio 2009 e dell'Australia, nella quale la Convenzione è in vigore dal 1° agosto 2003: cfr. il sito ufficiale della Convenzione dell'Aja, [www.hcch.net](http://www.hcch.net)), quest'ultima prevale rispetto alla Convenzione del 1961.

Occorre, infatti, considerare che, ai sensi dell'art. 2 l. 218/1995 le disposizioni in contenute in tale legge non possono pregiudicare l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, con la conseguenza che nei confronti dei Paesi nei quali la Convenzione del 1996 è in vigore opera l'art. 51 della Convenzione, il quale dispone che «Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e la convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata a L'Aja il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la convenzione del 5 ottobre 1961 prima citata».

Sicché, proprio in forza dell'art. 51 della Convenzione del 1996, non dovrebbero residuare dubbi in ordine alla sua applicabilità laddove la vicenda coinvolga Stati entrambi contraenti e per i quali la Convenzione è ormai in vigore, a prescindere, quindi, dai richiami di cui all'art. 42 l. 218/1995 alla Convenzione del 1961.

---

<sup>2</sup> Sul punto, v. FRANZINA, *La ratifica italiana della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla protezione dei minori* in *aldricus.com*.

Per ciò che concerne il criterio di collegamento generale, dopo aver stabilito, all'art. 5, che «le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni», l'art. 15 della Convenzione del 1996 dispone quanto segue: «1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge. 2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame. 3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge di quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza».

Dunque, la Convenzione del 1996 attribuisce la competenza alle autorità del luogo di residenza abituale del minore e prevede l'applicazione della legge di tale Stato.

Senonché l'Italia, in sede di ratifica della Convenzione del 1996, si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 55 della Convenzione, (uno Stato contraente può riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio e di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni) riservandosi la competenza delle proprie autorità in merito all'adozione di misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul territorio italiano, nonché il diritto di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni (cfr. il sito ufficiale della Convenzione dell'Aja, [www.hcch.net](http://www.hcch.net)).

Conseguentemente, in caso di minore residente in un Paese aderente alla Convenzione del 1996, per i beni siti in Italia, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, che applicherà la legge italiana.

#### *4. Minore residente in paese extra-UE che non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996*

In caso di minore residente in paese extra-UE che non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996, trova applicazione l'art. 42 l. 31 maggio 1995, n. 218, che contiene un rinvio alla Convenzione dell'Aja del 1961.

Tale norma deve ritenersi ancora in vigore nonostante l'adozione di regolamenti europei in materia di protezione dei minori. Non vale, infatti, per tale disposizione quanto per esempio affermato per gli artt. 30 (in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi), 46 (in materia di successioni a causa di morte) e 57 (in materia di obbligazioni contrattuali) della l. 218/1995, che si ritengono sostituiti dai regolamenti europei successivamente adottati (Reg. (CE) 24 giugno 2016, n. 2016/1103, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; Reg. (CE) 4 luglio 2012, n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; Reg. (CE) 17 giugno 2008, n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali<sup>3</sup>).

---

<sup>3</sup> Sul tema si rinvia a DAMASCELLI, *La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo*, in *Riv. Dir. Int.*, 2017, 1103 ss., spec. 1109; BOGGIALI – RUOTOLO, *La legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate nei Regolamenti*

Ciò in quanto nessuno dei regolamenti europei in materia di protezione dei minori (né, ad esempio, il precedente Reg. 2201/2003, né quello attualmente in vigore, il reg. 2019/1111) contiene una clausola di applicazione universale analoga a quelle presenti nei regolamenti in materia di successioni, regimi patrimoniali e obbligazioni contrattuali, con le quali si dispone che la legge in essi designata come applicabile si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro, con conseguente disapplicazione dei criteri di collegamento contenuti nella l. 218/1995.

I regolamenti, dunque, prevalgono sulla normativa nazionale soltanto in caso di minore abitualmente residente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea<sup>4</sup>.

Ciò posto, l'art. 42, l. 218/1995 stabilisce che la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

I criteri di collegamento sanciti negli artt. 1 e 2 della Convenzione dell'Aja del 1961 in materia di protezione dei minori, che attribuisce la competenza ad adottare le misure tendenti alla protezione della persona o dei beni del minore alle autorità, sia giudiziarie che amministrative, fanno riferimento alla legge dello Stato di residenza abituale del minore stesso.

Le autorità del luogo di residenza del minore adottano le misure previste dalla loro legislazione interna. Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure, e regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.

In sostanza, la Convenzione del 1961 stabilisce criteri per l'individuazione sia dell'autorità competente che della legge applicabile: in base a tali criteri, se la residenza abituale del minore è fissata in uno stato estero, sarebbero le autorità di quest'ultimo Stato ad adottare le misure di protezione previste dalla loro legislazione interna.

Il rinvio dell'art. 42 l. 218/1995 alla Convenzione del 1961 solleva, poi, l'ulteriore questione della possibile sostituzione di tale Convenzione con quella del 1996 stante l'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

La Convenzione del 1996 è stata firmata dall'Italia il 10 aprile 2003, ma ratificata soltanto nel 2015, con la legge 18 giugno 2015, n. 101 ed è entrata in vigore per l'Italia il 1° gennaio 2016.

Viene, a tal fine, in rilievo la previsione di cui all'art. 51 della Convenzione del 1996, il quale dispone che «Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e la convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata a L'Aja il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la convenzione del 5 ottobre 1961 prima citata».

---

europei (CE) 24 giugno 2016, n. 2016/1103 e n. 2016/1104, in *CNN Notizie* del 18 gennaio 2018; DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Milano, 2013, 3.

<sup>4</sup> Così, relativamente al Reg. 2201/2003, MARCOZ, *L'intervento in atto di minori italiani residenti all'estero*, in *Studi e materiali*, 2008, 303 ss., spec. 306; SALERNO CARDILLO, *Regolamento comunitario 2201/2003 detto "Bruxelles II bis". Prime note di interesse notarile in materia di "responsabilità genitoriale"*, in *Studi e materiali*, 2005, 662 ss., spec. 663.

Ove, quindi, il minore risieda in un Paese nel quale non è in vigore la Convenzione del 1996 (è il caso, ad esempio, degli Stati Uniti, che pur avendovi aderito in data 22 ottobre 2010, non l'hanno ancora ratificata), non opera la regola della sostituzione della Convenzione del 1961 con quella del 1996, perché dal tenore letterale dell'art. 51 si evince che tale sostituzione si verifica solo nei rapporti tra Stati contraenti.

Conseguentemente, la Convenzione del 1961 torna applicabile in forza del rinvio recettizio operato dall'art. 42, n. 2, ultima parte, della legge 218, anche nell'ipotesi in cui il minore abbia la propria residenza abituale in uno degli Stati non aderenti a tale convenzione del 1961, perché essa è espressamente dichiarata applicabile dalla nostra norma di conflitto<sup>5</sup>.

Se, quindi, il minore risiede in uno Stato non UE e non aderente alla Convenzione del 1996, opererà sempre il criterio di collegamento sancito negli artt. 1 e 2 della Convenzione dell'Aja del 1961 in materia di protezione dei minori (anche se tale Stato non ha aderito nemmeno alla Convenzione del 1961), che attribuisce la competenza ad adottare le misure tendenti alla protezione della persona o dei beni del minore alle autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale del un minore stesso, le quali adottano le misure previste dalla loro legislazione interna.

Pertanto, se la residenza abituale del minore è, ad esempio, fissata negli Stati Uniti, sarebbero le autorità di quest'ultimo Stato ad adottare le misure di protezione previste dalla loro legislazione interna, a prescindere dalla cittadinanza e dal luogo in cui si trovano i beni oggetto del negozio da autorizzare.

Esiste la possibilità di rivolgersi all'autorità italiana al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 9 della Convenzione dell'Aja, il quale stabilisce che «In tutti i casi di urgenza, le autorità di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a questo adottano le necessarie misure di protezione. Le misure adottate in applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le autorità competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato le misure imposte dalla situazione».

#### *5. Rapporto tra legge regolatrice delle misure di protezione e legge regolatrice della successione*

Nell'ipotesi di minore chiamato ad accettare o a rinunciare a un'eredità, o a compiere un atto di disposizione relativo a beni ereditari, è estremamente dibattuta la questione del rapporto tra la legge regolatrice della successione e la legge regolatrice delle misure di protezione degli incapaci che, per effetto dei criteri di collegamento adottati dalle fonti di diritto internazionale privato, potrebbero non coincidere<sup>6</sup>.

È, quindi, dubbio se, nell'ipotesi in cui l'erede o il beneficiario di una disposizione testamentaria sia un minore, tutte le questioni concernenti l'acquisto a titolo di successione – riguardanti, in particolare, la necessità o meno che l'acquisto debba essere autorizzato e le modalità dell'accettazione, se con o senza beneficio di inventario – siano anch'esse regolate dalla legge applicabile alla successione (determinata secondo quanto previsto dal 650/2012), o se debba

---

<sup>5</sup> DAMASCELLI, *L'entrata in vigore della convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori. Esame dei rapporti tra fonti interne e internazionali in materia*, Segnalazione novità normativa, in *CNN Notizie* del 18 febbraio 2016.

<sup>6</sup> Sulla questione, in generale, DAMASCELLI, *L'acquisto dell'eredità o del legato da parte dell'incapace: coordinamento tra «statuto successorio» e «statuto di protezione»*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2019, 45 ss., spec. 54.

piuttosto venire in rilievo la legge regolatrice delle misure di protezione dei soggetti incapaci (che come in precedenza rilevato per i minori d'età sono rinvenibili nell'art. 42 l. 218/1995, che richiama la Convenzione dell'Aja del 1961, nel Reg. 2019/1111 e, infine, nella Convenzione dell'Aja, del 19 ottobre 1996).

In considerazione della portata applicativa dell'art. 23 Reg. 650/2012, che definisce l'ambito di applicazione della legge regolatrice della successione, sebbene la questione rimanga controversa risulta preferibile la tesi secondo cui la legge regolatrice della successione determina anche le modalità con le quali è necessario effettuare l'accettazione dell'eredità e, quindi, in caso di successione regolata dal diritto italiano, il minore d'età è tenuto all'accettazione con beneficio d'inventario, indipendentemente dalla legge generalmente applicabile alle misure di protezione di tale soggetto<sup>7</sup>.

Viceversa, per ciò che concerne il regime delle autorizzazioni prescritte per l'acquisto *mortis causa* da parte di minori (e, quindi, l'autorizzazione ad accettare o rifiutare l'eredità e l'autorizzazione a vendere i beni ereditati dal minore), la competenza e la legge regolatrice di tali misure vanno individuate sulla base dei criteri di collegamento dettati in materia di protezione dei minori in precedenza descritti.

Laddove, però, la legge regolatrice della successione e la relativa autorità competente siano quelle di un Paese UE, i predetti criteri vanno, poi, integrati con il peculiare disposto dell'art. 16, par. 3, che stabilisce quanto segue: «Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giurisdizionale, un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento».

Tale disposizione consente eccezionalmente al giudice della successione di adottare una misura di protezione anche se tale autorità non è competente in base al regolamento; in particolare, in base al *considerando* 33, «l'espressione "atto giuridico" dovrebbe includere, per esempio, l'accettazione o il rifiuto della successione oppure un accordo tra le parti sulla divisione o la ripartizione dell'eredità».

Si è, inoltre, rilevato che «grazie a tale norma, che permette una scissione nelle competenze degli organi giurisdizionali non prevista in passato, il giudice competente in materia di successioni potrebbe decidere sull'autorizzazione di atti da parte del minore come, ad esempio, la disposizione di beni ereditari, questione che, invece, in passato, spettava in ogni caso all'organo giurisdizionale competente ai sensi del regolamento Bruxelles IIbis»<sup>8</sup>.

Ciò significa che in caso di successione regolata dalla legge italiana devoluta a minore, indipendentemente dal Paese di residenza di questo il giudice italiano competente in materia di successione può sostituirsi al giudice del luogo di residenza del minore nel rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge dello Stato di residenza per accettare o rinunciare all'eredità o per vendere i beni ereditari.

---

<sup>7</sup> Risposta a quesito internazionale n. 96-2021/A. USA (Texas) – PROTEZIONE DI MINORI - accettazione di eredità devoluta a minore e vendita di bene ereditario, est. BOGGIALI, in CNN Notizie del 10 maggio 2022; Risposta a quesito internazionale n. 98-2021/A. PORTOGALLO – PROTEZIONE DI MINORI – accettazione di eredità devoluta a minore e vendita di bene ereditario, est. BOGGIALI, in CNN Notizie dell'8 giugno 2022.

<sup>8</sup> CASTELLANETA, *Ultime dall'Europa. L'entrata in vigore del regolamento UE n. 2019/1111 e gli aspetti di interesse notarile*, cit.

## 6. Individuazione del giudice competente

Ogni qualvolta il giudice italiano debba rilasciare un'autorizzazione relativa a un minore residente all'estero, si pone il problema di verificare quale sia quello territorialmente competente, a seconda dei casi, al rilascio dell'autorizzazione a compiere gli atti ex art. 320 c.c., o al rilascio del parere richiesto dall'art. 747 c.p.c. per la vendita dei beni dell'eredità accettata con beneficio d'inventario.

Si possono al riguardo prospettare due soluzioni alternative: la prima consiste nel ritenere competente il giudice del luogo di ultima residenza in Italia dell'incapace<sup>9</sup>; la seconda consiste nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 33 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 (*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari*), il quale dispone che «Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare». Tale ultimo rilievo consentirebbe di recuperare una competenza anche del Console per il rilascio della relativa autorizzazione.

Non appare, tuttavia, possibile ricorrere alla prima soluzione ove il minore non abbia mai avuto una residenza in Italia, né alla seconda se il minore è cittadino straniero, in quanto l'esercizio delle funzioni di giudice tutelare da parte del console è consentito soltanto nei confronti dei cittadini italiani.

In tali evenienze, la soluzione che, probabilmente, appare più in linea con la disciplina dell'art. 55 della Convenzione, sarebbe quella di rivolgersi al giudice del luogo in cui si trovano i beni, in quanto la riserva di giurisdizione esercitata dall'Italia, nell'eliminare i criteri della nazionalità e della residenza del minore laddove si tratti di proteggere gli interessi di tali soggetti relativamente a beni siti in Italia, si fonda sulla valorizzazione del principio della *lex rei sitae*. In sostanza, la riserva di giurisdizione ex art. 55, introducendo un titolo di giurisdizione fondato sulla localizzazione territoriale dei beni, sembra ancorare l'esigenza di protezione degli interessi del minore al luogo in cui si trovano i beni, a prescindere tanto dalla nazionalità, quanto dal luogo di residenza abituale del minore stesso.

Pertanto, una volta stabilita la sussistenza della giurisdizione italiana, e in assenza di ulteriori criteri di competenza territoriale espressamente previsti dal legislatore, in caso di minore residente all'estero il giudice italiano territorialmente competente al rilascio delle autorizzazioni prescritte dal nostro ordinamento dovrebbe essere quello del luogo in cui si trovano i beni oggetto dell'atto da compiere.

Ove, poi, la vicenda dovesse riguardare non l'atto di disposizione di un determinato bene, ma l'accettazione o la rinuncia a un'eredità, si è suggerita la soluzione di ricorrere al giudice del luogo di apertura della successione<sup>10</sup>.

Si tratta, in ogni caso, di una soluzione che – in linea con le esigenze poste alla base della riserva di giurisdizione ex art. 55 della Convenzione – sembra presentare il vantaggio di consentire alle autorità del luogo in cui sono situati i beni del minore di assumere direttamente le misure di protezione con efficacia generale e definitiva, senza dover ricorrere all'intervento di altri organi

---

<sup>9</sup> DAMASCELLI, *Ricorso avverso decreto del Tribunale di Brindisi, Sezione di Fasano*, in *Rivista del Notariato*, 2007, 211.

<sup>10</sup> PAPPÀ MONTEFORTE, *Eredità "internazionali". Il regime delle autorizzazioni dei minori "in potestate"*, in *Notariato*, 2025, 44 ss., spec. 48.

giurisdizionali.

I dubbi interpretativi connessi all'individuazione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione non sussistono, invece, ove – al ricorrere dei relativi presupposti – si ricorra alla competenza concorrente del notaio ex art. 21 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Le disposizioni in esso contenute possono, infatti, trovare applicazione in presenza di elementi di internazionalità (e, quindi, con riferimento a incapaci stranieri o residenti all'estero) allorché le regole di diritto internazionale privato portino ad applicare, alle misure di protezione dell'incapace, la legge italiana e ad individuare l'autorità competente per il loro rilascio in quella italiana<sup>11</sup>.

In tale ipotesi le parti sono libere di rivolgersi a qualunque notaio della Repubblica Italiana - purché sia quello che poi riceve l'atto pubblico o autentica la scrittura privata nei quali interviene il soggetto autorizzato<sup>12</sup> - indipendentemente dai criteri di collegamento adottati dalle fonti di diritto internazionale privato per l'individuazione della legge regolatrice della misura di protezione e dell'autorità competente al suo rilascio.

## *7. Casistica*

### **7.1 Quesito n. 127-2025/A del 6 agosto 2025. Vendita di bene facente parte di eredità devoluta a minore italiano residente in Germania**

*Quesito:* un minore italiano residente in Germania ha accettato con beneficio di inventario l'eredità relativa a una successione regolata dalla legge italiana e intende vendere un immobile sito in Italia compreso nell'asse ereditario. Si chiede chi debba autorizzare detta vendita e se sussista conflitto di interessi con il genitore anch'esso erede.

*Risposta:* trattandosi di minore residente in un Paese dell'Unione Europea, per effetto del Regolamento 2019/1111 la competenza giurisdizionale spetta all'autorità di detto Paese in base al criterio generale dell'art. 7 o a quella italiana al ricorrere dei presupposti dell'art. 10 (se il minore ha un legame sostanziale con l'Italia perché almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente, o in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore, o il minore è cittadino italiano o, in alternativa, le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno liberamente convenuto o accettato la competenza giurisdizionale italiana o questa è conforme all'interesse superiore del minore).

Inoltre, trattandosi di atto giuridico da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi all'autorità giurisdizionale italiana, ai sensi dell'art. 16, par. 3, Reg. 2019/1111 la misura può eccezionalmente essere chiesta al giudice della successione e, quindi, a quello italiano.

Ove le parti intendano rivolgersi, per l'adozione di misure protezione, all'autorità italiana sulla base della previsione contenuta nell'art. 10 Reg. 2019/1111, l'autorità competente è o il giudice del luogo di ultima residenza in Italia dell'incapace o il capo dell'ufficio consolare in Germania.

Ove, invece, intendano avvalersi di quanto prescritto dall'art. 16, par. 3, Reg. 2019/1111, il

---

<sup>11</sup> Così anche PAPPÀ MONTEFORTE, *Eredità "internazionali". Il regime delle autorizzazioni dei minori "in potestate"*, cit., 52.

<sup>12</sup> SANTARCANGELO, *Riforma della Volontaria Giurisdizione*, Assonotailombardia, 2022; Studio processuale *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, estt. FABIANI – PICCOLO, in *CNN Notizie* del 17 febbraio 2023.

giudice competente dovrebbe essere quello del luogo di apertura della successione.

Quanto alla necessità e al tipo di autorizzazione, trattandosi di minore residente in Germania, poiché il regolamento europeo non disciplina la legge applicabile, devono applicarsi i criteri dell'art. 42 l. 218/1995 che nel caso di specie individuano la legge tedesca come legge applicabile alle misure di protezione dell'incapace minore d'età.

L'art. 1643 *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) stabilisce che i genitori necessitano dell'autorizzazione del tribunale della famiglia nei casi in cui un tutore necessita dell'autorizzazione del tribunale e, quindi, sussiste l'obbligo di autorizzazione da parte del tribunale per disporre di un immobile.

Da segnalare, altresì, che nell'ipotesi di vendita di immobile facente parte di un'eredità accettata con beneficio di inventario nell'ambito di una successione regolata dalla legge italiana, ove detta vendita avvenga prima della conclusione della procedura occorre l'autorizzazione prevista dall'art. 747 c.p.c.

In tale evenienza, la previsione del comma 2 dell'art. 747, c.p.c. (*nel caso in cui i beni appartengono a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare*) sembra chiaramente inquadrarsi nell'ambito delle misure a protezione degli incapaci e dei minori, per le quali il diritto internazionale privato prevede, nel caso di minore residente in Germania, la competenza dell'autorità tedesca.

Ne deriverebbe che il parere del giudice tutelare, evocato dall'art. 747, comma 2, c.p.c., andrebbe richiesto alle autorità di tale Stato, le quali, verosimilmente, si esprimerebbero con un'autorizzazione, più che con un parere, in considerazione del dato normativo contenuto nell'art. 1643 BGB.

Sennonché, come in precedenza rilevato, l'autorizzazione per la vendita dei beni del minore potrebbe anche essere richiesta al giudice della successione ai sensi di quanto prescritto dall'art. 16, par. 3, Reg. 2019/1111.

In particolare, con riferimento all'ipotesi di vendita di bene di eredità accettata con beneficio d'inventario, in base al disposto dell'art. 16, par. 3, Reg. 2019/1111, l'eventuale autorizzazione rilasciata dal giudice della successione ai sensi dell'art. 747 c.p.c. potrebbe di per sé esser sufficiente senza necessità di essere integrata dall'autorizzazione alla vendita da parte del giudice tedesco. In tal caso, però, nella relativa istanza si dovrebbe specificare che l'autorizzazione viene richiesta non soltanto ai fini della tutela dei creditori dell'eredità, ma anche nell'interesse del minore ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 747 c.p.c. e 16, par. 3, Reg. 2019/1111. In altri termini, il requisito parere del giudice tutelare prescritto dall'art. 747 c.p.c. potrebbe essere reso dallo stesso tribunale delle successioni che autorizza la vendita ex art. 747 c.p.c., a condizione che venga invocato il suo intervento anche in sostituzione dell'autorità che sarebbe altrimenti competente in base al Reg. 2019/1111 e, quindi, purché l'autorizzazione venga concessa anche ai sensi dell'art. 16, par. 3, del regolamento.

## **7.2 Quesito n. 40-2026/A dell'8 maggio 2026. Accettazione di eredità devoluta a minore residente nel Regno Unito e vendita di beni ereditari**

*Quesito:* si chiede se il notaio italiano sia competente ad autorizzare l'accettazione di un'eredità disciplinata dalla legge italiana devoluta a minori residenti nel Regno Unito, precisandosi che nell'asse ereditario sono compresi beni mobili e immobili tutti siti in Italia.

*Risposta:* nell'ipotesi di minore chiamato ad accettare un'eredità, benché la questione sia dibattuta, risulta preferibile ritenere che la legge regolatrice della successione determini anche le modalità con le quali è necessario effettuare l'accettazione dell'eredità e, quindi, in caso di

successione regolata dal diritto italiano, il minore d'età è tenuto all'accettazione con beneficio d'inventario, indipendentemente dalla legge generalmente applicabile alle misure di protezione di tale soggetto. Pertanto, poiché nel caso di specie la successione è regolata dalla legge italiana, il minore al quale è devoluta l'eredità può accettarla esclusivamente con beneficio d'inventario.

Quanto, invece, alla necessità o meno che l'accettazione debba essere autorizzata, occorre individuare quale sia, nel caso di specie, la legge regolatrice delle misure di protezione e l'autorità competente ad adottarle.

Poiché il minore risiede abitualmente nel Regno Unito e il Regno Unito ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996 (in esso la Convenzione è in vigore dal 1° novembre 2012), la fattispecie è regolata da tale Convenzione. Come rilevato, l'Italia, in sede di ratifica della Convenzione del 1996, si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 55 della Convenzione, riservandosi la competenza delle proprie autorità in merito all'adozione di misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul territorio italiano.

Pertanto, l'accettazione dell'eredità, che necessariamente deve farsi con beneficio di inventario, deve essere autorizzata dal Giudice del luogo di apertura della successione o, in alternativa, dal notaio chiamato a ricevere il relativo atto di accettazione.

**7.3 Quesito n. 25-2026/A del 18 marzo 2026. Donazione di immobili in favore di minore residente negli Stati Uniti (California)**

*Quesito:* un cittadino statunitense, residente in California, è proprietario di un immobile in Italia che intende donare al figlio minore ed al coniuge, entrambi cittadini statunitensi residenti in California. Si chiede se sia possibile ottenere l'autorizzazione all'acquisto da parte dell'autorità californiana competente e se, essendo l'immobile sito in Italia, vi sia margine per attrarre la competenza al giudice italiano in applicazione della *lex rei sitae*.

*Risposta:* gli Stati Uniti, pur avendo aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996 in data 22 ottobre 2010, non l'hanno ancora ratificata e, quindi, i criteri per l'individuazione della legge regolatrice delle misure di protezione dei minori d'età vanno individuate nell'art. 42 l. 31 maggio 1995, n. 218, che contiene un rinvio alla Convenzione dell'Aja del 1961, che a sua volta attribuisce la competenza ad adottare le misure tendenti alla protezione della persona o dei beni del minore alle autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale del minore stesso, le quali adottano le misure previste dalla loro legislazione interna.

Pertanto, se la residenza abituale del minore è, come nel caso di specie, fissata negli Stati Uniti, sarebbero le autorità di quest'ultimo Stato ad adottare le misure di protezione previste dalla loro legislazione interna, a prescindere dalla cittadinanza e dal luogo in cui si trovano i beni oggetto del negozio da autorizzare.

Quanto alla possibilità di rivolgersi all'autorità italiana, l'art. 9 della Convenzione dell'Aja stabilisce che «In tutti i casi di urgenza, le autorità di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a questo adottano le necessarie misure di protezione. Le misure adottate in applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le autorità competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato le misure imposte dalla situazione».

Ciò posto, in base alla legge californiana applicabile al caso di specie, non risulta la necessità di ottenere l'autorizzazione del giudice per effettuare una donazione in favore del minore, ma il *California Probate Code* e il *California Uniform Transfers to Minors Act*, prevedono la nomina di un gestore dei beni donati al minore, il quale ha l'obbligo di amministrarli e consegnarli al beneficiario

al momento del compimento della maggiore età, senza che occorra costituire formalmente un trust (3904. *A person may make a transfer by irrevocable gift to, or the irrevocable exercise of a power of appointment in favor of, a custodian for the benefit of a minor pursuant to Section 3909*). La donazione può avere ad oggetto diritti su beni immobili e in tal caso il bene deve essere intestato al gestore in qualità custode (3909. [...] (5) *An interest in real property is recorded in the name of the transferor, an adult other than the transferor, or a trust company, followed in substance by the words: "as custodian for \_\_\_\_\_ (Name of Minor) \_\_\_\_\_ under the California Uniform Transfers to Minors Act."* [...]).

*Daniela Boggiali*